



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0012658**
del 12/12/2017 ore 14:14:51
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 12 DIC. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Savona
Via Paleocapa 18/28
17100 SAVONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 288/2017_Operazioni di vendita ex art. 179 ter Disp. Att. c.p.c.

Con il quesito formulato il 7 novembre 2017 si domanda se al fine della formazione dell'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine dei soggetti disponibili ad effettuare le operazioni di vendita ex art. 179^{ter} Disp. Att. c.p.c possano essere accettate domande di iscritti che non sono in regola con la FPC o con il pagamento delle quote annuali ma nei confronti dei quali non è stato aperto procedimento disciplinare. Si chiede inoltre se, in generale, possono essere accettate le domande nel caso di sanzioni disciplinari irrogate.

A tal proposito si osserva che l'articolo 179^{ter} Disp. Att. c.p.c. nella sua formulazione attualmente applicabile (che è quella antecedente all'entrata in vigore della legge n. 119/2016 che ha convertito il d.l. n. 59/2016)¹, non prevede la circostanza di non aver riportato sanzioni disciplinari quale requisito per

¹ Il testo antecedente alla conversione in legge del citato d.l. n. 59/2016 ad opera della legge n. 119/2016 è il seguente:
179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

essere inseriti negli elenchi che i Consigli degli Ordini comunicano ai Presidenti dei tribunali. Il suddetto art. 179^{ter}, infatti, richiede unicamente che agli elenchi siano allegati le schede, formate e sottoscritte dai professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è quindi, ed in via generale, motivo ostativo alla presentazione della domanda di inserimento nel suddetto elenco.

Si evidenzia, tuttavia, che nel solo caso di sanzioni disciplinari irrogate per inadempimento dell'obbligo formativo il "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20- 21 maggio 2015) prevede all'articolo 8² che i professionisti sanzionati non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione dei incarichi o della designazione di Commissario di esame. Per tali soggetti la possibilità di essere nuovamente inseriti nell'elenco è logicamente subordinata all'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio successivo a quello in relazione al quale la sanzione disciplinare è stata irrogata.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

² **Art. 8 – Conseguenze in capo all'iscritto sanzionato per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo**

Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'iscritto è annotato nell'Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione dei incarichi o della designazione di Commissario di esame.